



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Montecchio Precalcino del 7 novembre 2022, n. 36 e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 8708 del 15 novembre 2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITI il Presidente e il Consigliere Brandolini, relatori;

FATTO

Con nota pervenuta alla Sezione il 15 novembre 2022, per il tramite del sistema Fitnet-Conte, prot. C.d.c. n. 8708, il Comune di Montecchio Precalcino ha trasmesso l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 36 del 7 novembre 2022 (unitamente a relativi allegati, di cui si darà conto nel prosieguo), con il quale è stato deciso:

1. *di acquistare una quota della proprietà della società Pasubio Tecnologia srl, pari allo 0,46% del capitale sociale al costo complessivo di € 5.495,49, di cui € 1.008,00, quale quota nominale riservata a terzi, e di € 4.487,49, quale sovrapprezzo e di aderire all'aumento del capitale sociale a pagamento;*
2. *di dare atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;*
3. *di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;*
4. *di trasmettere copia della deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;*
5. *di comunicare la deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, alla società Pasubio Tecnologia S.r.l..*

Nell'atto deliberativo è stato specificato che la partecipazione societaria è *strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Montecchio Precalcino, con riguardo in particolare ai seguenti obblighi normativi: - art. 2 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 (CAD), ai sensi del quale le autonomie locali "assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; - art. 24, comma 3-bis, del D.L. 24.06.2014, n. 90, ai sensi del quale le PA adottano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione.*

Per il rispetto dei criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché per la compatibilità con i principi di efficienza e di efficacia economica dell'azione amministrativa è stata richiamata la relazione resa dal Settore 1° Affari Generali - Servizi alla Persona e alla Comunità, Servizio Informatizzazione degli Uffici e Servizi (allegata alla deliberazione), evidenziando, nel corpo dell'atto deliberativo, i seguenti aspetti organizzativi a sostegno dell'acquisto:

- *la gestione dei progetti ICT, tra cui tre progetti PNRR in ambito di potenziamento dei servizi digitali comunali, che richiede competenze tecniche e personale solo*

parzialmente presenti all'interno dell'Ente;

- *la circostanza che la Pasubio Tecnologia ha istituito, a beneficio degli enti partecipati, apposito ufficio per la gestione dei progetti del PNRR – PA digitale 2026;*
- *l'intenzione di avviare ulteriori progetti di controllo e sicurezza del territorio, quali il servizio di videosorveglianza e l'implementazione di varchi di lettura targhe (per i Comuni che partecipano al Consorzio di Polizia Locale, la videosorveglianza è gestita interamente, dal punto di vista tecnologico, da Pasubio Tecnologia, che fornisce servizi, progettualità, attività di coordinamento e manutenzione degli apparati, con delega al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino della gestione degli accessi su richiesta della Forze dell'Ordine alle immagini conservate);*
- *la circostanza che altri servizi informatici, attualmente gestiti in economia, potrebbero essere potenziati e beneficiare di economie di scala mediante una opportuna interazione sovra comunale;*
- *il fatto che l'affidamento diretto dei servizi sopra richiamati alla società Pasubio Tecnologia determinerebbe un ottimale impiego delle risorse pubbliche, oltre che un beneficio per la collettività nel rispetto dei principi comunitari di universalità, socialità, efficienza ed economicità del servizio.*

È stato poi, ulteriormente precisato, in ordine ai requisiti della società Pasubio Tecnologia che:

a) la società, costituita in data 21.12.1993, è qualificabile quale società in house, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico (in conformità al dettato del D.lgs. 267/2000), rispondendo ai dettami previsti dal suindicato TU delle partecipate poiché, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 4 del proprio Statuto, l'oggetto sociale coincide con la "realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci";

b) è stata verificata la compatibilità con la disciplina di cui al D.lgs. n. 175/2016, dell'atto costitutivo, statuto e regolamento relativo al funzionamento del Comitato per il controllo analogo;

c) è stato preso atto della sussistenza degli elementi essenziali dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2463 del codice civile, nonché della circostanza che i bilanci della società Pasubio tecnologia, pubblicati alla pagina web <https://www.pasubiotecnologia.it>, presentano un utile di esercizio;

d) è stato ribadito che l'art. 5 dello Statuto societario, rubricato "Capitale sociale – quote - finanziamenti", dispone che "alla Società, potranno partecipare in qualità di soci i Comuni e/o Comunità Montane, e/o Consorzi di Enti pubblici e/o Unità Locali Socio Sanitarie e in genere le Amministrazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che in ogni caso la società è a totale capitale pubblico e che ai sensi di legge la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società".

Infine, è stato attestato che *la proposta di deliberazione è stata sottoposta a consultazione pubblica (registrazione n. 867) e che nei termini indicati non sono pervenute osservazioni*, e che è stata acquisita, con nota assunta al protocollo comunale n. 10429/2022, la relazione attestante la valutazione del capitale economico dell'Azienda Pasubio Tecnologia S.R.L. (anch'essa allegata all'atto deliberativo) emessa da Dottore Commercialista con Studio in Schio.

Poiché dal complesso degli atti trasmessi non è emersa in maniera inequivoca la previa e puntuale valutazione dei presupposti di cui all'art. 5, co. 1 e 2 del TUSP, con nota istruttoria prot. 8746 del 18 novembre 2022 è stato chiesto al Comune *di fornire gli atti analitici riepilogativi che l'amministrazione ha utilizzato a supporto della decisione di acquisto della partecipazione e di aumento di capitale da cui si evincano: a) La risultanza dell'analisi dei costi e benefici, idonea a dimostrare che l'acquisto e il successivo perseguimento della finalità istituzionale, adottando la partecipazione, è economicamente più vantaggioso rispetto alla decisione di non acquisto con, a supporto, la dimostrazione delle componenti economiche positive e negative sia dello scenario make (ovvero servizio svolto in proprio), che dello scenario buy (ossia il ricorso al soggetto esterno); b) la imputazione contabile della spesa ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria.*

È stato, altresì richiesto se, *a seguito della Deliberazione di Consiglio n. 36 del 7 novembre 2022 di acquisto partecipazione e aumento di capitale nella società Pasubio Tecnologia srl, l'ente abbia già stipulato il contratto di acquisto ed aumento di capitale e, eventualmente, attivato l'iter di pubblicazione presso il registro delle imprese.*

Con nota prot. 8835 del 29 novembre 2022 il Sindaco ha reso noto che il Comune non ha ancora proceduto all'acquisto in attesa del controllo della Sezione, ed ha chiesto una proroga per il deposito degli atti in risposta al punto a) della istruttoria più sopra riportato.

Con successiva nota del 30 dicembre 2022 prot. n. 8841 è stata concessa la proroga al 10 dicembre 2022 per l'adempimento istruttorio.

Con nota a firma del Sindaco, acquisita al prot. C.d.C. n. 8953 del 13 dicembre 2022, l'Ente ha trasmesso la *relazione contenente gli atti analitici riepilogativi che l'Amministrazione ha utilizzato ai fini motivazionali della decisione di partecipazione in Pasubio Tecnologia srl e di acquisto di quote sociali.*

DIRITTO

L'art. 5. del TUSP, nel testo vigente dal 27 agosto 2022, recita espressamente:

A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2);

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo..... La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (comma 4).

La disposizione normativa, quindi, che delinea i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, precisandone i parametri di riferimento, la procedura e gli esiti, impone alle Amministrazioni precedenti un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto in questione.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nell'esaminare la nuova funzione, ne hanno individuato la ratio nell'esigenza “di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.

Nell'espletare detto scrutinio, è consentito anche il ricorso alla documentazione resa disponibile da altra amministrazione partecipante alla stessa società (cfr. per tutte: SSRRCO, del. 34/2022/PASP).

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una

“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga l'analitica motivazione di cui al disposto normativo, rendendo effettivamente ostensive le ragioni legate: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in relazione agli esiti del controllo, come espressamente stabilito dall'art. 5, comma 4, TUSP la pronuncia adottata assume la veste formale di un parere e, qualora quest'ultimo sia “in tutto o in parte negativo”, l'amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dal Comune di Montecchio Precalcino ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame nel rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1.1 Osservanza delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera del Consiglio comunale nelle cui premesse viene dichiarato che la proposta di deliberazione è stata sottoposta a consultazione pubblica (registrazione n. 867) e che nei termini indicati non sono pervenute osservazioni. Inoltre, l'acquisto delle partecipazioni nella società ha avuto luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, documentato in atti.

L'atto deliberativo contiene altresì motivazioni in relazione alle necessità che hanno determinato l'Ente all'acquisto delle quote, salvo quanto si dirà in appresso in merito *alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa* (cfr. art. 8 in combinato disposto col comma 2 dell'art. 7 che, a sua volta, richiama l'art. 5 comma 1 del TUSP).

1.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, richiamato dall'art. 8, comma 1, del medesimo TUSP, per il tramite dell'art. 7, comma 2, l'atto deliberativo in esame espone le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso all'acquisto di quote con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

Con riferimento specifico al duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4, ovvero quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4, l'atto deliberativo specifica che la società Pasubio Tecnologia, costituita in data 21.12.1993, è società in house, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico (in conformità al dettato del D.lgs. 267/2000); inoltre secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 4 dello Statuto societario, l'oggetto sociale coincide con la "*realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci*".

Ne consegue che entrambi i requisiti appaiono soddisfatti.

1.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

In merito al parametro della "*sostenibilità finanziaria*" le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità corredato da note esplicative e indicatori di bilancio) che deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità

delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Sotto il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione precedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione precedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Fermo restando ciò, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'Amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e l'adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.

Nel caso all'esame, la motivazione dell'atto deliberativo appare, in merito, carente. Nessuna informazione viene, in primo luogo, fornita circa le valutazioni condotte sulla situazione prospettica (economica, patrimoniale e finanziaria) della società in cui l'amministrazione intende acquisire partecipazioni. Nella parte motivazionale dell'Atto, infatti, come già in precedenza osservato, l'evidenziazione del rispetto dei criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché la compatibilità con i principi di efficienza e di efficacia economica dell'azione amministrativa, viene demandata alla relazione, allo stesso allegata, resa dal Settore 1° Affari Generali - Servizi alla Persona e alla Comunità Servizio Informatizzazione degli Uffici e Servizi avente ad oggetto *“Acquisto Quote Sociali Della Società Pasubio Tecnologia S.R.L. Relazione Tecnica Attestante La Sostenibilità Economica E Motivazione Analitica (Ai Sensi Dell'art. 5 D.lgs. 175/2016)”* in cui viene affermato che:

- a) Il Comune di Montecchio Precalcino gestisce attualmente con proprie risorse umane ed in economia i servizi informatici comunali. Detti servizi richiedono professionalità e competenze specifiche sempre crescenti in un quadro di generale evoluzione e maggiore complessità della materia, al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. Il Piano triennale 2020/2022 per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, anche nella revisione 2021/2023, ha tra i propri obiettivi la razionalizzazione della spesa ICT, la collaborazione tra le singole amministrazioni per una più veloce digitalizzazione delle stesse, anche sviluppando soluzioni condivise o già sviluppate da altre PA: appare evidente la necessità di gestire alcune attività complesse e specialistiche in integrazione o interazione a livello sovra comunale;
- b) l'Ufficio del Responsabile per la Transizione al Digitale è costituito da un solo dipendente, senza specifiche conoscenze tecniche in materia di ICT e con responsabilità di gestione di un intero Settore, che rende – di fatto – difficile lo svolgimento delle numerose e complesse attività collegate a tale figura;
- c) il Comune ha aderito al bando regionale “Agire per la Cittadinanza Digitale” per lo sviluppo di progettualità integrate, aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi, ed ha presentato candidatura per tre misure del PNRR

all'interno della piattaforma PA digitale 2026, ottenendo il relativo finanziamento:

1. Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - M1c1 PNRR Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”;
 2. Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle Piattaforme Nazionali di Identità Digitale - SPID CIE”;
 3. Misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali”:
- d) la società Pasubio Tecnologia srl, *cui si intende aderire*, è una società in house ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico in conformità al D.lgs. 267/2000; risponde ai dettami previsti dal suindicato D.lgs 175/2016 poiché l'oggetto sociale della società è la *"realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci"*; svolge i servizi di *“autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”* (valutazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera d), D.lgs. 175/2016, n. 175); possiede specifica autorizzazione ministeriale di tipo pubblico (art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 259/2003 Codice delle telecomunicazioni) per l'installazione e fornitura di reti e servizi *“ad uso esclusivo dei soci”*, per adempiere ad obblighi di comunicazione elettronica stabiliti dalla normativa di settore. La società è accreditata quale partner tecnologico della Regione Veneto nell'ambito del progetto regionale *“Agire per la Cittadinanza Digitale”*; è partecipata da numerosi enti locali e dal Consorzio di Polizia Locale di cui fa parte anche il Comune di Montecchio Precalcino ed ha istituito apposito ufficio per la gestione dei progetti del PNRR – PA digitale 2026.

Rappresentato quanto sopra, l’Amministrazione precisa ulteriormente che il Comune, con l’acquisto di quote sociali e la partecipazione alla società Pasubio Tecnologia srl, rispetta i criteri di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria nonché i principi di efficienza e di efficacia economica dell’azione amministrativa in quanto:

- al fine di avviare ulteriori progetti di controllo e sicurezza del territorio (servizio di videosorveglianza e l'implementazione di varchi di lettura targhe), l'adesione alla compagine societaria consentirà importanti economie di spesa poiché la Pasubio Tecnologia fornisce servizi, progettualità, attività di coordinamento e manutenzione degli apparati, con delega al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino della gestione degli accessi su richiesta della Forze dell'Ordine alle immagini conservate (servizio già svolto per gli altri Comuni che partecipano al Consorzio di Polizia Locale) e tale attività, unitamente alle altre che attengono ad aspetti di sicurezza, gestione e controllo del territorio necessitano di gestione integrata e condivisa a livello sovra comunale, sotto il profilo economico-finanziario;
- alcuni servizi informatici, attualmente gestiti in economia, potrebbero essere potenziati e beneficiare di economie di scala mediante una opportuna interazione sovra comunale (sistemi, procedure organizzative, informatiche, e di telecomunicazione, oltre al loro aggiornamento, assistenza e manutenzione; acquisizione di licenze d'uso di programmi

informatici e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione; organizzazione di corsi di formazione nelle materie dell'Information Communication Technology per il personale dipendente etc.);

- si ipotizza una spesa una tantum non superiore ad € 5.000,00;
- la partecipazione al progetto “Agire per la cittadinanza Digitale” ha consentito al Comune di partecipare eccezionalmente alla scontistica di solito riservata ai soci e che la gestione degli ordini a livello aggregato per più enti consente di spuntare prezzi per forniture e servizi che un singolo Ente difficilmente potrebbe ottenere;
- ad ogni modo il Comune mantiene la facoltà di richiedere e di aderire, in base alle proprie esigenze e disponibilità finanziarie, di volta in volta solamente a quei servizi o a quelle attività gestiti dalla società Pasubio Tecnologia srl di cui ha effettiva necessità e previa analisi di complessiva convenienza economico-finanziaria;
- pertanto, la proposta di acquisto di quote e di partecipazione alla società Pasubio Tecnologia s.r.l. si inserisce in questo quadro di continua evoluzione dei servizi informativi comunali, con l'obiettivo di potenziare e razionalizzare le risorse informatiche del Comune di Montecchio Precalcino, ridurre i costi usufruendo delle economie di scala e garantendo ai cittadini servizi sempre più efficienti.

Detta Relazione, tuttavia, sebbene soddisfi le condizioni di cui all'art. 5, co. 1, TUSP in relazione alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, e indichi le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, permane carente in ordine alla analiticità delle motivazioni relativamente alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Infatti, manca un Business Plan, o atto equivalente e non sono forniti indicatori di bilancio a corredo; difetta, inoltre, una vera e propria analisi dei costi e benefici da cui si possa dimostrare che la scelta societaria sia economicamente più vantaggiosa di altra e diversa modalità di effettuazione dei correlati servizi.

In specie l'unico aspetto su cui si può, sulla base degli atti trasmessi, affermare una vera e propria conformità economica, è il prezzo di acquisto della partecipazione in quanto tale valore è supportato da una relazione di professionista abilitato che certifica il valore della società.

Ciò nonostante, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, la documentazione esaminata appare comunque idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato, viepiù in ragione della non elevata somma che il Comune investe ai fini dell'operazione.

Rimane all'evidenza in capo al Comune medesimo, affinché l'acquisto di quote mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

Del pari, va ricordato che la missione svolta dall'ente locale, per il tramite della propria partecipata pubblica, dovrà essere orientata a garantire il servizio senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto e esclusivo vantaggio economico, ma piuttosto avendo ben chiaro che la natura pubblica della gestione societaria deve assolvere alla missione

affidata all'ente locale dall'ordinamento ed essere primariamente orientata a garantire alla comunità di cittadini amministrata, un accesso etico ai servizi offerti, in linea con le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2 della Costituzione.

1.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

L'Art. 5, commi 1 e 3, TUSP impone l'onere di motivazione circa la convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò implica che la motivazione deve dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata) con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

In merito a tali profili valutativi, l'atto deliberativo all'esame rinvia alle argomentazioni di cui alla relazione, allo stesso allegata, resa dal Settore 1° Affari Generali - Servizi alla Persona e alla Comunità Servizio Informatizzazione degli Uffici e Servizi avente ad oggetto "Acquisto Quote Sociali Della Società Pasubio Tecnologia S.R.L. Relazione Tecnica Attestante La Sostenibilità Economica E Motivazione Analitica (Ai Sensi Dell'art. 5 D.lgs. 175/2016)" sopra evidenziata e, quindi, ribadisce quanto detto e rappresentato per il parametro della sostenibilità finanziaria.

A seguito dell'adempimento istruttorio, il Comune ha fornito una relazione recante la "Valutazione preventiva di congruità economica e motivazionale propedeutica alla sottoscrizione delle quote di partecipazione e all'affidamento in house del servizio di gestione infrastrutturale (IAAS- Infrastructure AS a Service) del sistema IT comunale alla Società Pasubio tecnologia s.r.l." con la quale sono stati adottati ulteriori elementi informativi in relazione soprattutto: agli obiettivi del servizio; all'analisi del contesto; all'obbligo di migrazione al Cloud della PA; alle specifiche del bando "Agire per la cittadinanza digitale" per lo sviluppo di progettualità integrate (quali la razionalizzazione di data center comunali, l'espansione di servizi digitali, l'aumento del livello di interoperabilità dei sistemi degli Enti Locali) aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi, in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3); all'analisi degli scenari percorribili tra gestione in economia ed esternalizzazione del servizio. Quanto alla valutazione di congruità economica, dopo aver descritto i servizi che si intendono affidare, l'Amministrazione ha rappresentato:

- la stima del costo minimo per la gestione in economia, considerando il costo annuo di un dipendente categoria C e il costo dell'appalto del servizio di manutenzione e controllo dell'impianto informatico in caso di assenza del dipendente per qualsiasi motivo determinata, congedo o permesso a cui si aggiungono i costi per l'acquisto della dotazione hardware e software iniziale per implementare il progetto;
- i vantaggi derivanti dall'esternalizzazione del servizio, la comparazione tra svantaggi/vantaggi del modello in house o del ricorso al mercato;
- i costi del servizio per una durata triennale, risultanti da due preventivi di spesa

acquisiti.

Anche per tale aspetto motivazionale si delineano profili di non perfetta aderenza al dato normativo, poiché manca una analisi su dati comparabili, tuttavia in una valutazione proporzionale al livello di complessità ed alle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, per le motivazioni di cui al punto precedente, si può ritenere comunque assolto l'obbligo motivazionale e le ragioni di convenienza addotte possono ritenersi congrue.

1.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Al riguardo, la Sezione prende atto della mancata valutazione nella motivazione dell'atto deliberativo. Va però considerato che la società, definita in house, vede la partecipazione di numerosi altri Comuni e che l'art. 5, co. 4 dello Statuto societario prevede espressamente la partecipazione di sole Amministrazioni pubbliche (la società è a totale capitale pubblico). Né può essere dimenticato che essa svolge un servizio che rientra tra le finalità che lo stesso TUSP annovera come perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (cfr. art.4 comma 2, lettera a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione nella società Pasubio Tecnologia S.r.l. da parte del Comune di Montecchio Precalcino (VI)

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Montecchio Precalcino (VI), ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016

ORDINA

al Comune di Montecchio Precalcino (VI) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022.

I RELATORI

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2022

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Alessia Boldrin